



Reg. Gen.

COMUNE di CIVITALUPARELLA

(Prov. di Chieti)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO URBANISTICO

Numero 43 Del 19-09-2020

Oggetto: L.R. N. 54 DEL 26.07.1983 E SMI. ISTANZA DI PRORO-
GA DEL 24/6/2013, PROT. 161138, RICHIESTA RIATTI-
VAZIONE ISTRUTTORIA DEL 22/3/2018 PROT. 83712,
COLTIVAZIONE E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DI UNA CA=

Importo spesa impegnata €

AREA FINANZIARIA - AFFARI GENERALI

Gest.	/Cap.	-.../Imp.....	/Liq.....	/Mandato	/.....
Gest.	/Cap.	-.../Imp.....	/Liq.....	/Mandato	/.....
Gest.	/Cap.	-.../Imp.....	/Liq.....	/Mandato	/.....
Gest.	/Cap.	-.../Imp.....	/Liq.....	/Mandato	/.....
Gest.	/Cap.	-.../Imp.....	/Liq.....	/Mandato	/.....

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to PESCHI ALBA
LOREDANA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO URBANISTICO

Rilevato che la presente determina si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.107 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;

Visto il T.U.L.O.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

In esecuzione di quanto dispone il vigente Regolamento di Contabilità Comunale - Artt. da 33 a 35;

RICHIAMATA

-La deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 15.06.2019 del Comune di Civitaluparella, con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Urbanistico;

-La Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 20.06.2020 con la quale in relazione al procedimento di cui all'oggetto è stato nominato responsabile del procedimento e sono stati forniti indirizzi e direttive - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" agli uffici competenti al fine di meglio tutelare gli interessi dell'Ente e precisamente:

-di avviare tutte le procedure necessarie, avvalendosi anche del supporto tecnico, giuridico ed amministrativo di professionisti esterni esperti in materia ambientale e tutela del paesaggio, ai fini della redazione della determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi decisoria semplificata e asincrona indetta e convocata dal Dirigente del Servizio Politica Energetica, qualità dell'aria, S.I.N.A. e Risorse estrattive del territorio con Nota prot.181851 del 16.06.2020, registrata al n.2166 di protocollo comunale in data 17.06.2020 per l'esame della richiesta di riattivazione istruttoria del 22.03.2018 n. prot. 83712 di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di calcare in località Ristretta del Comune di Civitaluparella presentata al Servizio Regionale competente dalla Ditta Das srl,

- La determina n 37 del 29.07.2020 con la quale è stato conferito incarico congiunto agli Avv.ti Herbert Simone del Foro di Avezzano e Filippo D'Aloisio del Foro di Lanciano

RICHIAMATA ALTRESI'

- la Determinazione del Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo n. DI3/79 del 10 settembre 2003 con la quale la ditta SAD Srl veniva autorizzata alla coltivazione di una cava di calcare in località "Ristretta" del Comune di Civitaluparella distinta in catasto al foglio 43 particelle 31-356 e foglio 33 particelle 1473-1474-1471 (ex 1205) .

- L' Ordinanza Dirigenziale DH7/668 del 18 luglio 2001 con la quale il dirigente dell'Ufficio Tratturi ed Usi Civici della Regione Abruzzo disponeva l'assegnazione delle particelle 1473, 1474, 1471 (ex 1205) del foglio 33 alla categoria "A" e autorizzava il Comune di Civitaluparella a concedere le suddette terre civiche per attività estrattive e recupero ambientale.

- la convenzione di concessione di terre civiche del 1 dicembre 2003 intercorsa con il Comune di Civitaluparella e riguardante le suddette particelle ;

- la Determinazione Servizio Attività Estrattive e Minerarie n. DI3/19 del 25 febbraio 2009 che volturava in favore della DAS Srl P.I. 02261870691, con sede in C.da Pastine, Civitaluparella (CH) il titolo minerario;

- l'istanza di proroga e prosecuzione dei lavori riguardante il *"progetto di riattivazione della cava di calcare in località ristretta del Comune di Civitaluparella finalizzato alla completa ricomposizione ambientale di luoghi interessati dalla vecchia attività estrattiva, da tempo dismessa"* presentata in data 21 giugno 2013 dalla DAS Srl

- le istanze acquisite agli atti della Regione Abruzzo in data. 24/6/2013 con prot. 161138 e in data 22/3/2018 prot. n.83712, , con le quali la ditta DAS srl ha richiesto la proroga dei termini per la coltivazione e il recupero ambientale di una cava di ghiaia ubicata in loc. "Ristretta" nel Comune di Civitaluparella (CH), ai sensi dell'art. 20 della L.R. 54/1983;

VISTA la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 *"Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo"* e s.m. ed i., e in particolare l'art. 10 comma lett. b) di tale legge che dispone: *"L'attività di coltivazione dei materiali di cui al n.1) dell'art.1 della presente legge è soggetta a:... b) provvedimento di concessione da parte del Sindaco, se deve esercitarsi su giacimenti di proprietà comunale"*, con conseguente competenza del Comune di Civitaluparella a pronunciarsi sull'istanza;

CONSIDERATO che l'istruttoria è stata svolta dalla Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive del Territorio, e si è conclusa in data 15 giugno 2020 (cfr. nota prot. 181851 del 16.6.2020 del Comune di Civitaluparella)e successivamente è stata indetta e svolta la Conferenza di Servizi simultanea (Lr: n. 15/2004 art. 168, comma 1) in data 6 agosto 2020 (verbale del 6.8.2020), su richiesta del Comune di Civitaluparella con nota n. 2332 dell'1.7.2020, acquisita al prot. Regione in data 2.7.2020 prot. 199508 ;

VISTO

- il verbale della conferenza dei servizi del 14.02.2014 con il quale si ribadisce l'obbligo del rinnovo del nulla osta paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D.lgs n. 42 del 2004 così come modificato dai decreti n. 69 del 2013 e

91/2013, e secondo quanto disposto dalle norme regionali in materia di delega agli enti locali;

- vista la nota del Corpo Forestale dello Stato del 19.03.2014 prot. n. 4187/pal con la quale si precisa come il parere richiamato dal verbale della conferenza dei servizi del 14.02.2014 *“faccia riferimento ad uno stato dei luoghi evidentemente oggi ben diverso dal 2003”*

- il diniego di Autorizzazione Paesaggistica emesso dal Comune di Civitaluparella in data 5.8.2020 prot. n. 0002791 a firma dello Sportello Unico per l'Edilizia, Responsabile del procedimento e Tecnico Comunale (all. A) che deve intendersi fare parte integrante del verbale della conferenza dei servizi del 6.8.2020, nonché del presente atto;

- VISTO

-la nota del 1.07.2020 prot. 2332 del Comune di Civitaluparella, con i relativi allegati, ritualmente comunicata, prima della Conferenza dei Servizi del 6.08.20120, alla ditta Das dalla Regione Abruzzo, nella quale vengono esplicitate le motivazioni per le quali la Ditta non ha più i requisiti inerenti la capacità economica ai sensi della Legge Regionale 54/83 e che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. B)

- l'atto motivato di dissenso alla Proroga del Comune di Civitaluparella in data 5.8.2020 prot. n. 2789 a firma del Sindaco del Comune (all.C) che deve intendersi fare parte integrante del verbale della conferenza dei servizi del 6.8.2020, nonché del presente atto;

- **VISTO** la memoria procedimentale ex articoli 7 e 8 legge 241/1990 del Comune di Civitaluparella in data 5.8.2020 prot. n. 2792 a firma del Sindaco del Comune (all.D) che deve intendersi fare parte integrante del verbale della conferenza dei servizi del 6.8.2020, nonché del presente atto;

- **VISTO** il Parere urbanistico sfavorevole emesso dal Comune di Civitaluparella in data 5.8.2020 prot. n. 2790 a firma dello Sportello Unico per l'Edilizia, Responsabile del procedimento e Tecnico Comunale (all.E) che deve intendersi fare parte integrante del verbale della conferenza dei servizi del 6.8.2020 , nonché del presente atto;

RICHIAMATE integralmente le motivazioni e argomentazioni indicate nei predetti atti;

VISTO in particolare che la ditta DAS Srl intende ottenere l'autorizzazione per un'area di cava ben più vasta, per un nuovo e diverso progetto. Essa non mira soltanto ad avere la proroga e la autorizzazione alla prosecuzione dei

lavori autorizzati nel 2003 (con successiva voltura nel 2009 in favore di DAS Srl), ma ritiene di poter conseguire ANCHE l'autorizzazione a eseguire lavori sull'area dello scavo abusivo rilevato in data 24.7.2018, ossia chiede di essere autorizzata ad eseguire attività di estrazione anche su un'area diversa da quella prevista originariamente nel 2003, con conseguente inammissibilità dell'istanza di proroga;

RITENUTO che l'istanza di proroga è altresì passibile di essere respinta e dichiarata inammissibile poiché essendo previsto un progetto estrattivo su un'area di cava diversa e più estesa di quella conseguita nell'autorizzazione del 2003, sarebbe comunque necessario attivare preventivamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale presso il competente organo della regione;

CONSIDERATO che la DAS Srl non ha la disponibilità dell'area ove è stato effettuato lo scavo abusivo la cui presenza è stata rilevata nella seduta della conferenza dei servizi del 24 luglio 2018, e non ha quindi il requisito ex articolo 11 legge regionale 54/1983;

RICHIAMATE le ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nella determina D13/79 del 10.9.2003 ben descritte nella memoria procedimentale ex articoli 7 e 8 legge 241/90 del 5 agosto 2000 che deve intendersi far parte integrante del presente atto;

CONSIDERATA in particolare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della decadenza ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 54/1983;

Per tutti tali motivi, sia in quanto espressamente richiamati sintetizzati nel presente atto, sia in quanto esplicitati negli allegati al presente atto, il Responsabile del Procedimento con la presente

VISTA la nota del supporto al Rup Arch. Rita di Bucchianico (all. F)

DETERMINA

- 1) **DI ESPRIMERE FORMALE DINIEGO** rispetto alle istanze acquisite agli atti della Regione Abruzzo in data. 24/6/2013 con prot. 161138 e in data 22/3/2018 prot. n.83712, con le quali la ditta DAS srl, ha richiesto la proroga dei termini per la coltivazione e il recupero ambientale di una cava di ghiaia ubicata in loc. "Ristretta" nel Comune di Civitaluparella (CH), ai sensi dell'art. 20 della L.R. 54/1983.

- 2) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento unitamente agli atti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale a Das s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Civitaluparella alla C.da Pastine n.1

ALLEGATI:

- A) Diniego di Autorizzazione Paesaggistica dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Civitaluparella del 5.08.2020 prot. 2791
 - B) Nota Comune di Civitaluparella del 1.07.2020 prot. 2332;
 - C) Atto motivato di dissenso alla proroga del Comune di Civitaluparella del 5.08.2020 prot. 2789;
 - D) Memoria procedimentale ex art. 7 e 8 della Legge 241 del 90 del Comune di Civitaluparella del 5.08.2020 prot. 2792;
 - E) Parere Urbanistico Sportello per l'Edilizia del Comune di Civitaluparella del 5.08.2020 prot. 2790.
 - F) Nota del tecnico di supporto al RUP Arch. Rita Di Bucchianico.
- 3) **Di TRASMETTERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO** alla Regione Abruzzo Servizio Risorse Estrattive del Territorio-Ufficio Attività Estrattive solide di Pescara
- 4) **DI COMUNICARE CHE** avverso il presente provvedimento è ammesso il Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per L'Abruzzo entro 60 giorni ovvero 120 giorni il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica decorrenti dalla data di notificazione del presente atto.
- 5) **DI PUBBLICARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO** all'albo Pretorio On Line dell'Ente per Quindici giorni consecutivi.

N. Albo 201/20-09-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

CIVITALUPARELLA lì 20-09-2020

F.to IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 20-09-2020 al giorno 05-10-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

CIVITALUPARELLA lì 05-10-2020

IL RESP. DEL SETTORE
F.to DI CICCO ANTONINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio della determina n. 43 del 19-09-20.

CIVITALUPARELLA lì 20-09-2020

IL RESP. DEL SETTORE
DI CICCO ANTONINO

Antonio Di Cicco

REG. NOT. 035/2020

IL SOTTOSCRITTO *D'Amico Gianfranco Mario*

Messo not.

di Civitaluparella ho notificato COPIA DEL PRESENTE ATTO (DETERMINA N° 6 ALL. 197) mediante consegna al signor *DAS* SEL IN PERSONA DEL LEGISLAT. P.T.

ato il *20/09/2020* il *20/09/2020* residenza

qualità di *in via C.A. FASINE 1 - CIVITALUPARELLA*

Firma del consegnatario

IL MESSO NOTIFICATORE

D'Amico Gianfranco Mario

CIVITALUPARELLA lì 20/09/2020



